

**AVANTI IL TRIBUNALE DI TREVISO**  
**SEZ. DISTACCATA DI CONEGLIANO**

Nella causa RG 2628/09 - G.I. dott. Deli Luca - ud. 23.03.2010, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da:

**ESSEDI STUDIO E ASSOCIATI di SANDRO DALLAVALLE C. sas** con  
l'avv. M. Santarcangelo

**CONTRO**

**ANDREON ARREDAMENTI srl**

**NONCHE' CONTRO**

**ANDREON FRANCESCO**

Si costituisce con il presente atto la ditta Andreon Arredamenti srl con gli avv. Giovanni Bonotto ed Emanuela Bottega con studio in Treviso, largo Porta altina n. 6 (tel 0422/41.11.54 - fax 0422/54.13.95 giusta mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo n.1347/09 nonché il Sig. Andreon Francesco nato a Luagnano Val d'Arda (PC) il 26.10.1935 e residente a Conegliano (TV) - via Benedetto Croce n. 59 (C.F. ) giusta mandato in calce all'atto di citazione notificato

\*\*\*

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 20.10.2009 la ditta Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. sas ha opposto il decreto ingiuntivo n. 1347/09 con il quale alla stessa nonché *“personalmente al sig. Sandro Dalla valle quale socio accomandatario illimitatamente e solidalmente responsabile”* era stato ingiunto di pagare alla Andreon Arredamenti srl la somma di € 31.357,00. La condanna avveniva a titolo di ripetizione di quanto versato in adempimento della sentenza n. 1319/00 del Tribunale di Treviso travolta dalla mancata riassunzione del giudizio avanti la Corte d'Appello di Venezia a seguito della sentenza della Corte

di Cassazione 15728/07 che ha cassato con rinvio la sentenza n. 1330/04 del 19.05.2004 della Corte d'Appello di Venezia. E ciò per gli effetti e ai sensi dell'art. 393 c.p.c..

L'ingiunta si è opposta contestando che:

- a) Andreon Arredamenti srl non poteva agire in sede sommaria avendo la domanda di ripetizione quale propria sede competente il giudizio ordinario di merito;
- b) la sentenza del Tribunale di Treviso non è affatto stata travolta dalla mancata riassunzione, posto che deve trovare applicazione nella fattispecie anche l'art. 310 c.p.c. secondo il quale non possono essere travolte dall'estinzione del processo le sentenze di merito.
- c) in ogni caso il diritto di azione della Essedi è rimasto conservato avendo questa interesse a riproporre il giudizio dichiarato estinto e ottenere l'accertamento giudiziale ex novo del proprio diritto di credito utilizzando allo scopo tutto il materiale probatorio relativo al procedimento di primo grado, compresa la sentenza, ai sensi dell'art. 116, II comma, c.p.c.
- d) indicato inoltre che la vicenda processuale e le obbligazioni in questione hanno sempre coinvolto la ditta individuale Andreon Francesco unitamente al sig. Andreon Francesco in proprio quale titolare dell'omonima ditta la Essedi ha ravvisato la necessità di estendere il contraddittorio al medesimo di tal che ne ha fatto la chiamata in giudizio.

In relazione a quanto esposto in narrativa l'opponente ha quindi chiesto che sia dichiarata la non legittimazione della ditta Andreon Arredamenti alla richiesta di ripetizione del pagamento eseguito; che la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1319/2000 sia dichiarata passata in giudicato e quindi efficace tra le parti e

conseguentemente revocarsi il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata e riconvenzionale nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo fosse revocato comunque accertarsi che Andreon Francesco e la Andreon Arredamenti sono tenuti al pagamento della prestazione dei servizi resi in esecuzione del contratto e per l'effetto che nulla deve Essedi agli stessi o comunque con condanna al pagamento di € 18.365,20 nell'ipotesi di condanna alla restituzione della somma come portata dal decreto ingiuntivo.

L'ingiunto Sandro Dallavalle non ha invece proposto opposizione e nei suoi confronti il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo.

\* \* \*

L'opposizione è infondata e andrà respinta.

Nel ricorso per ingiunzione questa difesa aveva già esposto i fatti alla base della richiesta di condanna alla ripetizione delle somme pagate e di cui, a seguito della caducazione del titolo, la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1319/00, l'opposta ha chiesto la debita restituzione.

Ben poco da dire in relazione alle arrampicate concettuali sugli effetti dell'art. 393 cod. proc. civ., sulla natura di atto "*inaudita altera parte*" di un decreto ingiuntivo (neppure provvisoriamente esecutivo); sui pretesi effetti "conservativi" delle sentenze passate in giudicato in relazione all'art. 310 c.p.c.

L'art. 393 p.c. disponendo che l'estinzione colpisce l'intero processo, significa che il giudizio di rinvio non è una rinnovazione del giudizio di appello, per cui non si applica l'art. 338 c.p.c. che in caso di estinzione prevede il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma si estingue appunto il processo *ab imis*, primo grado compreso.

\* \* \*

Al sig. Andreon Francesco titolare del contratto poi conferito nell'Andreon Arredamenti srl spiace che al vicenda non si concluda con un giusto accertamento del grave inadempimento e del comportamento non corretto del Sig. Dallavalle. Ci è resi conto, peraltro, che riportare in Corte d'Appello con le difficoltà di una adeguata istruttoria in quella sede una vicenda contrattuale del 1989 avrebbero portato risultati per ciascuna parte certamente insufficienti. I fatti di cui si parlava nel processo risalgono alla preistoria dell'era informatica.

Basti pensare che non esisteva nemmeno windows probabilmente neppure i sistemi Unix e la giurisprudenza era alle prime armi nella valutazione di quel tipo di contratti.

Di qui la scelta, consapevole e voluta, della non riassunzione, nonostante questo avrebbe portato con sé la perdita sicura delle spese giudiziali sostenute in tutto quel processo.

E' proprio per questa impossibilità di riproporre il giudizio di appello che ha frenato un'azione della "Andreon" (persona e società) che, quale possano essere le odierne apparenze, era fermamente fiduciosa del pieno fondamento delle proprie ragioni tanto da ricorrere (con successo) avanti la Suprema Corte contro la sentenza di mera improcedibilità.

Vi era il rischio, neppure tanto preoccupante, che a riassumere fosse controparte ma avremmo ripreso gli argomenti processuali dell'atto di appello a quel punto divenuto tornato ad essere procedibile.

A pagina 9 del proprio atto di opposizione a decreto ingiuntivo controparte scrive un breve paragrafo dove, sotto il titolo "Sulla conservazione del diritto di azione" scrive "*Al di là di quanto sopra esposto appare chiaro e lapalissiano (infatti anche da questo o punto di vista sfugge il motivo per cui la controparte abbia scelto questa strategia processuale) che l'eventuale*

*ipotesi di declaratoria di estinzione del processo "... rende comunque salvo il diritto di riproporre l'ordinaria domanda".*

Alla ditta Andreon pareva di essere stata abbastanza chiara<sup>1</sup>.

Tenteremo, se possibile, di essere ancora più espliciti.

L'azione non può essere riproposta dalla opponente né contro il sig. Andreon Francesco né contro la ditta Andreon Arredamenti srl, per queste semplicissime e altrettanto lapalissiane considerazioni:

Il contratto è stato concluso dalla ditta **individuale Andreon Arredamenti** con la ditta **individuale Essedi Studio & Associati - Organizzazione Aziendale**, con sede in **C.so Mazzini n. 10 Montebelluna P.I. 01208930261**.

a) il diritto della ditta **individuale Essedi Studio & Associati - Organizzazione Aziendale**, con sede in **C.so Mazzini n. 10 Montebelluna P.I. 01208930261** è prescritto.

Dopo la crisi del 1989 la ditta **individuale non ha coltivato alcuna azione giudiziale né l'ha conservata con tempestive e continue diffide**. In forza dell'art. 2934 cod. civ. il diritto di credito si è prescritto.

b) . quanto alla società **Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle sas** con sede in Montebelluna (31044 - TV) **Via Del Solstizio n. 2 e P.IVA 02080660265** nessuna spendita è stata formulata dal sig. Sandro Dallavalle.

La società **Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle sas** con sede in Montebelluna (31044 - TV) **Via Del Solstizio n. 2 e P.IVA 02080660265** ha gestito indebitamente il rapporto processuale dove la similitudine della ragione sociale ha mascherato il rilievo fino al primo grado di giudizio.

La questione della carenza di legittimazione passiva era stata rilevata e sollevata nel

<sup>1</sup> "Tutti i passaggi vengono esposti in modo chiaro e comprensibile", vedi pag.3, riga 10 dell'atto

già nel giudizio di appello e verosimilmente ritenuta uno dei motivi per la sospensione della pronuncia di primo grado. Non pareva particolarmente convincente la dichiarazione raccolta a verbale dell'udienza di sospensiva avanti la Corte d'Appello di Venezia ove si legge (con nostre evidenziazioni) *“l'avvocato Santarcangelo .. omissis.. quanto alla questione della diversità della P.IVA fa presente che effettivamente tale diversità sussiste, ma ciò è spiegabile col fatto che nel contratto fu erroneamente indicata con riferimento a quella appartenente a DALLAVALLE SANDRO, libero professionista. Successivamente e all'epoca del contratto, era già sorta la S.A.S. ESSEDI STUDIO, il Dallavalle anche dopo la costituzione della S.A.S. per comodità relativa a motivi di spazio non indicava la completa intestazione della nuova ragione sociale.”*

Non servono perfrasi per spiegare un concetto così evidente: la società oggi opponente non ha e non aveva alcuna legittimazione in merito.

Orbene come spiega ex multis Cass., sez. I, 13-12-2006, n. 26744.

*La società di persone, anche se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonoma capacità processuale, sicché legittimato ad agire in giudizio per gli interessi della società e per far valere diritti, ovvero per contestare eventuali obblighi ascritti alla stessa, è esclusivamente il soggetto che rivesta la qualità di legale rappresentante. Ancora Cass., sez. I, 19-06-1995, n. 6938*

*Affinché l'azione proposta dal socio di una società irregolare possa ritenersi riferita alla società stessa, in relazione ai poteri di rappresentanza anche processuali spettantegli ex art. 2297 c.c., occorre la spendita del nome della rappresentanza (o, quanto meno, l'indicazione di agire nella qualità di socio).*

Il Sig. Dallavalle non ha mai speso nel rapporto contrattuale con la ditta Andreon il

---

di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.

nome della sas. E' stato dal medesimo dimostrato in sede d'appello che entrambi i soggetti giuridici esistevano: la ditta individuale si è estinta nel 1992, esattamente tre anni dopo i fatti contrattuali e l'introduzione della domanda giudiziale. Evidentemente era in sua facoltà impegnare la sua ditta individuale o la società. Vogliamo fare una semplice controprova, fosse stata una obbligazione passiva un eventuale socio avrebbe dovuto sentirsi coinvolto nonostante la non spendita del nome della società ? L'effetto confusorio della ditta e della ragione sociale non autorizza approssimazioni in sede giudiziale.

\* \* \*

Gli effetti estintivi dell'art. 393 c.p.c. erano più che sufficienti ad integrare quell'interesse a riassumere la causa anche in capo alla odicma opponente anche se proprio per la carenza di legittimazione attiva sarebbe stato un viaggio di corto respiro.

Ma un interesse ad una prosecuzione del giudizio ancorché minato alla base per la finta legittimata sas è curiosamente ancor più intenso di quanto appaia: anche l'improbabile credito della sas è prescritto.

Il principio è pacifico in dottrina e da qualunque parte la si guardi dall'8 ottobre 2000 qualsiasi pretesa conservata dall'atto introduttivo del giudizio costituito dall'atto di citazione del 05.10.1990 avanti il Tribunale di Treviso è svanita.


E ciò per gli effetti degli art. 2943, 2944 e 2945 cod civ così come spiega la Suprema Corte *"L'estinzione del processo comporta, ai sensi dell'art. 2945, 3 comma, c.c., il permanere dell'effetto interruttivo della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restando escluso l'effetto permanente dell'interruzione previsto dal secondo comma dello stesso articolo; ciò vale anche nel caso di estinzione del processo ai sensi dell'art. 393 c.p.c. per mancata*

*riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, atteso che la seconda parte di tale norma, nell'affermare l'effetto vincolante della sentenza di cassazione nel nuovo processo instaurato con la riproposizione della domanda, intende far salvo solo il principio di diritto enunciato dalla sentenza del giudice di legittimità. Cass., sez. III, 09-03-2006, n. 5104.*

\* \* \*

Quanto al merito e solo per scrupolo, dovendo diffidare delle proprie pupille e della lettura letterale dei dati normativi e processuali per scrupolo di patrocinio e in via di mera eccezione estintiva si riprendono tutte le contestazioni svolte nell'atto di citazione d'appello del 6.12.2001 che qui si riprendono riassunte nello schema che

segue



## 1. ANALISI

I tempi di consegna delle procedure previste nel contratto del 14 aprile 1989 non sono stati rispettati.

Analizzando i tempi di consegna del contratto originale del 14 aprile 1989 (i giorni indicati sono stati considerati giorni a calendario come facilmente intuibile dal contratto) assieme alla corrispondenza e le due relazioni peritali appare:

Data prevista nel contratto	Procedura prevista da installare	Reale situazione	Ritardo
14/4/1989	Firma del contratto		
29/4/1989 (+15 giorni)	Consegna contabilità generale/iva multiaziendale	Nella lettera di risposta di ESSEDI STUDIO & ASSOCIATI del 7 novembre 1989 alla lettera di ANDREON ARREDAMENTI del 6 novembre, il Sig. Dallavalle scrive che alcune procedure di contabilità (gestione clienti) sono "in funzione sino dal mese di giugno". Questo fa dedurre che probabilmente la procedura di contabilità generale è stata consegnata nel mese di giugno (nell'ipotesi migliore a fine maggio)	Almeno 1 mese di ritardo
14/5/1989 (+15 giorni)	Consegna caricamento anagrafiche prodotti finiti e bollettazione	Non si riesce a trovare delle date certe ma sicuramente le procedure sono state installate dopo la precedente installazione. Inoltre la seconda perizia peritale a pagina 11 scrive che "le procedure di bollettazione al momento della cessazione del rapporto ancora non erano disponibili".	Le procedure di bollettazione non sono MAI state consegnate.
8/6/1989 (+40 giorni)	Consegna procedure per la fatturazione	Non si riesce a trovare delle date certe ma sicuramente le procedure sono state installate dopo la precedente installazione.	
23/6/1989 (+15 giorni dal 14/5/1989)	Consegna procedure per le statistiche	Queste procedure non sono mai state consegnate.  La prima perizia peritale a pagina 21 scrive: "i punti dal 2-B al 5 non sono stati consegnati". Inoltre la seconda perizia peritale a pagina 13 conferma l'assenza di tali procedure	Le procedure per le statistiche non sono MAI state consegnate
8/7/1989 (+15 giorni)	Consegna gestione ordini	Queste procedure non sono mai state consegnate  La prima perizia peritale a pagina	La gestione ordini non è MAI stata consegnata.

		21 scrive: "i punti dal 2-B al 5 non sono stati consegnati" Inoltre la seconda perizia peritale a pagina 13 conferma l'assenza di tali procedure (si legge che la gestione ordini era stata predisposta, quindi non resa disponibile per l'utilizzo)	
15/7/1989 (+7 giorni)	Consegna gestione distinte e costi	Queste procedure non sono mai state consegnate.  La prima perizia peritale a pagina 21 scrive: "i punti dal 2-B al 5 non sono stati consegnati". Inoltre la seconda perizia peritale a pagina 14 conferma l'assenza di tali procedure (si legge che erano predisposte, quindi non rese disponibili per l'utilizzo).	La gestione distinte e costi non è MAI stata consegnata.
25/7/1989 (+10 giorni)	Consegna gestione magazzino	Queste procedure non sono mai state consegnate.  La prima perizia peritale a pagina 21 scrive: "i punti dal 2-B al 5 non sono stati consegnati". Invece la seconda perizia peritale a pagina 14 descrive la presenza di tale procedura ma con "funzionalità estremamente dirotte"	E' difficile stabilire se la gestione magazzino è stata installata oppure no. Sicuramente non era utilizzabile come risulta dalla seconda perizia peritale.

**Conclusioni:** considerando queste informazioni si possono dedurre due diverse conclusioni. La prima che le procedure presenti sono state installate con estremo ritardo, secondo che buona parte delle procedure non sono mai state installate. Questo fa capire come era molto difficile se non impossibile per ANDREON ARREDAMENTI poter lavorare

**Buona parte delle procedure previste dal contratto del 14 aprile 1989 non sono state regolarmente installate presso ANDREON ARREDAMENTI.**

Analizzando l'elenco delle procedure descritte nel contratto originale del 14 aprile 1989 e le due perizie peritali appare.

Procedura prevista nel contratto	Inesistente o non resa disponibile per l'utilizzo	Prima perizia peritale	Seconda perizia peritale
Contabilità generale/Iva multiaziendale	NO	Conferma l'esistenza delle procedure. Il dettaglio del loro funzionamento è descritto nella successiva sezione	A pagina 9 si legge che la contabilità generale/Iva multiaziendale era predisposta (a pagina 8 viene spiegato il termine "predisposto": programmi presenti ma non resi disponibili per l'utilizzo).
Bollettazione/fatturazi	NO	Conferma l'esistenza delle procedure. Il dettaglio del loro	Conferma l'esistenza delle procedure. Il dettaglio del loro

one/statistiche		funzionamento è descritto nella successiva sezione.	funzionamento è descritto nella successiva sezione.
Caricamento anagrafiche prodotti finiti (con 3 listini e brogliaccio di caricamento)	NO	Conferma l'esistenza delle procedure	Voce del contratto probabilmente sfuggita alla perizia in quanto non risulta scritta.
Stampa listini	NO	Conferma l'esistenza delle procedure.	Conferma l'esistenza delle procedure
Possibilità di stampare in automatico la descrizione dell'articolo nella bolla in lingua italiana	NO	Conferma l'esistenza delle procedure	Voce del contratto probabilmente sfuggita alla perizia in quanto non risulta scritta.
Possibilità di stampare in automatico la descrizione dell'articolo nella fattura in una lingua straniera	SI	A pagina 20 si trova scritto che <i>"la fatturazione estera non è stata consegnata"</i>	A pagina 12 si legge che la fatturazione estera era predisposta (a pagina 8 viene spiegato il termine <i>"predisposto"</i> ; programmi presenti ma non resi disponibili per l'utilizzo).
Gestione tabella agenti (con 6 codici per zona/provincia/agente)	NO	Conferma l'esistenza delle procedure	Voce del contratto probabilmente sfuggita alla perizia in quanto non risulta scritta.
Bollettazione automatica	NO	Conferma l'esistenza delle procedure.	Voce del contratto probabilmente sfuggita alla perizia in quanto non risulta scritta.
Emissione e stampa fattura da bolla automatica o da bolla manuale	NO	Conferma l'esistenza delle procedure. Il dettaglio del loro funzionamento è descritto nella successiva sezione.	Conferma l'esistenza delle procedure. Il dettaglio del loro funzionamento è descritto nella successiva sezione.
Emissione e stampa in automatico da fattura di tratte o ricevute bancarie	NO	Conferma l'esistenza delle procedure. Il dettaglio del loro funzionamento è descritto nella successiva sezione.	Conferma l'esistenza delle procedure. Il dettaglio del loro funzionamento è descritto nella successiva sezione.
Registrazione in automatico delle fatture in contabilità	NO	Conferma l'esistenza delle procedure.	Voce del contratto probabilmente sfuggita alla perizia in quanto non risulta scritta
Le note di accredito saranno caricate come fatture con il segno meno (gestione note di accredito)	NO	Conferma l'esistenza delle procedure	Voce del contratto probabilmente sfuggita alla perizia in quanto non risulta scritta.

Sono previsti fino a 4 sconti per fattura. alcuni influenzano il calcolo delle provvigioni. altri no	NO	Conferma l'esistenza delle procedure.	Voce del contratto probabilmente sfuggita alla perizia in quanto non risulta scritta
Spese bolli tratta stampate in calce. con indicazione del titolo di esenzione	NO	Conferma l'esistenza delle procedure	Voce del contratto probabilmente sfuggita alla perizia in quanto non risulta scritta.
Specifica in calce alla fattura delle singole scadenze (fino ad un massimo di 6 scadenze)	NO	Conferma l'esistenza delle procedure.	Conferma l'esistenza delle procedure. Il dettaglio del loro funzionamento è descritto nella successiva sezione.
Sarà possibile ottenere una stampa del codice e della descrizione di ciascun tipo di anagrafica	NO	Conferma l'esistenza delle procedure	Voce del contratto probabilmente sfuggita alla perizia in quanto non risulta scritta.
Nella fase di caricamento bolla o fattura verranno proposte automaticamente le varie condizioni del cliente (tipo pagamento, di listino, ecc.)	NO	Conferma l'esistenza delle procedure.	Voce del contratto probabilmente sfuggita alla perizia in quanto non risulta scritta
La gestione statistiche consentirà di stampare ogni situazione (per zona, provincia, agente, cliente, periodo) riferita ai valori fatturati ed agli articoli venduti, sia ai fini del calcolo delle provvigioni che delle valutazioni di natura commerciale	SI	A pagina 21 si legge: 2 - B statistiche; 3 - gestione ordini; 4 - gestione distinte e costi; 5 - gestione magazzino. I punti dal 2-B al 5 non sono stati consegnati.	A pagina 13 si legge. "le statistiche non si sono potute né provare né valutare perché non erano presenti".
Gestione ordini	SI	A pagina 21 si legge: 2 - B statistiche; 3 - gestione ordini; 4 - gestione distinte e costi; 5 - gestione magazzino. I punti dal 2-B al 5 non sono stati consegnati.	A pagina 13 si legge che la gestione ordini era predisposta (a pagina 8 viene spiegato il termine "predisposto": programmi presenti ma non resi disponibili per l'utilizzo).

Ordini clienti con situazioni riassuntive e stampe secondo ogni tipo di parametro	SI	A pagina 21 si legge 2 - B statistiche, 3 - gestione ordini. 4 - gestione distinte e costi. 5 - gestione magazzino; I punti dal 2-B al 5 non sono stati consegnati.	Voce del contratto probabilmente sfuggita alla perizia in quanto non risulta scritta
Possibilità di scelta e modifica dei dati	SI	A pagina 21 si legge: 2 - B statistiche: 3 - gestione ordini: 4 - gestione distinte e costi; 5 - gestione magazzino: I punti dal 2-B al 5 non sono stati consegnati	Voce del contratto probabilmente sfuggita alla perizia in quanto non risulta scritta
Possibilità di raggruppare (estrarre ordini per zona, provincia, cliente per scadenza, agente con relative visualizzazioni e stampe	SI	A pagina 21 si legge. 2 - B statistiche: 3 - gestione ordini: 4 - gestione distinte e costi, 5 - gestione magazzino; I punti dal 2-B al 5 non sono stati consegnati.	Voce del contratto probabilmente sfuggita alla perizia in quanto non risulta scritta.
Valorizzazione degli ordini raggruppati come scelto dall'operatore	SI	A pagina 21 si legge: 2 - B statistiche: 3 - gestione ordini: 4 - gestione distinte e costi; 5 - gestione magazzino. I punti dal 2-B al 5 non sono stati consegnati.	Voce del contratto probabilmente sfuggita alla perizia in quanto non risulta scritta.
Determinazione ingombri e pesi in base al raggruppamento ordini scelto	SI	A pagina 21 si legge: 2 - B statistiche; 3 - gestione ordini; 4 - gestione distinte e	Voce del contratto probabilmente sfuggita alla perizia in quanto non risulta scritta

		costi: 5 - gestione magazzino:  I punti dal 2-B al 5 non sono stati consegnati.	
Gestione distinte e costi	SI	A pagina 21 si legge: 2 - B statistiche 3 - gestione ordini. 4 - gestione distinte e costi. 5 - gestione magazzino.  I punti dal 2-B al 5 non sono stati consegnati.	A pagina 13 si legge che la gestione distinta base e costi era predisposta (a pagina 8 viene spiegato il termine "predisposto", programmi presenti ma non resi disponibili per l'utilizzo).
Gestione anagrafiche magazzino e distinte base a più livelli (fino a 3)	SI	A pagina 21 si legge: 2 - B statistiche. 3 - gestione ordini: 4 - gestione distinte e costi; 5 - gestione magazzino:  I punti dal 2-B al 5 non sono stati consegnati.	In nessun punto della perizia si parla di questa voce del contratto del 14 aprile 1989.
Esplosioni atte ad ottenere dai prodotti finiti il fabbisogno di materia prima	SI	A pagina 21 si legge: 2 - B statistiche, 3 - gestione ordini; 4 - gestione distinte e costi; 5 - gestione magazzino:  I punti dal 2-B al 5 non sono stati consegnati.	In nessun punto della perizia si parla di questa voce del contratto del 14 aprile 1989
Implosioni	SI	A pagina 21 si legge: 2 - B statistiche; 3 - gestione ordini. 4 - gestione distinte e costi. 5 - gestione magazzino.  I punti dal 2-B al 5 non sono stati consegnati	In nessun punto della perizia si parla di questa voce del contratto del 14 aprile 1989

CONTABILITA' GENERALE/IVA MULTIAZIENDALE	Presente	Presente
BOLLETTAZIONE/FATTURAZIONE	Presente in parte	Presente in parte
STATISTICHE	NON presente	NON presente
GESTIONE ORDINI	NON presente	NON presente
GESTIONE DISTINTE E COSTI	NON presente	NON presente
GESTIONE MAGAZZINO	NON presente	Presente

Per la prima perizia solo 1/3 delle procedure c'erano mentre 2/3 non erano presenti, per la seconda comunque meno della metà delle procedure c'erano mentre più della metà non erano presenti.

Si può facilmente capire che a novembre 1989 ANDREON ARREDAMENTI non era in grado di lavorare correttamente in quanto le procedure previste dal contratto del 14 aprile 1989 non c'erano o se c'erano sono state definite non utilizzabili durante le operazioni peritali.

Le procedure regolarmente installare presentavano una serie di anomalie che considerate nel loro insieme e non singolarmente rendevano molto difficile se non impossibile utilizzare le procedure stesse.

Analizzando ora solamente l'elenco delle procedure descritte nel contratto originale del 14 aprile 1989 definite dalle perizie presenti e/o funzionanti si può facilmente dedurre che:

Procedura prevista nel contratto e	Prima perizia peritale	Seconda perizia peritale
Contabilità generale/iva multiaziendale	In generale viene spiegato che la procedura nel suo insieme è funzionante ma che ci sono comunque delle anomalie. Ad esempio alla pagina 18 si legge: <i>"durante le prove si sono rilevati problemi nel trasferire i movimenti relativi alla fatturazione in contabilità generale"</i>	In generale viene spiegato che la procedura nel suo insieme è funzionante ma che risultava non avviata.
Bollettazione/fatturazione/statistiche	Anomalie descritte: <ul style="list-style-type: none"> <li><i>In alcuni casi il programma stampa fattura riporta date errate di scadenza dei pagamenti;</i></li> <li><i>Le spese, nella coda fattura, non riportano l'articolo di esenzione.</i></li> </ul>	
Emissione e stampa fattura da bolla automatica o da bolla manuale	Anomalie descritte: <ul style="list-style-type: none"> <li><i>La stampa automatica delle fatture sul modulo continuo nel passare da una fattura alla successiva non si</i></li> </ul>	Anomalie descritte: <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Nel passare da una pagina all'altra sbaglia il riposizionamento di una riga;</i></li> </ul>

Studio e Associati di Sandro Dallavalle sas con sede in Montebelluna (31044 – TV) Via Del Solstizio n. 2 e P.IVA 02080660265 del 08.10.1990, sia nei confronti della ditta individuale Essedi Studio & Associati – Organizzazione Aziendale, con sede in C.so Mazzini n. 10 Montebelluna del contraente sia nei confronti della Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle sas.

Solo per scrupolo di patrocinio, in via di eccezione riconvenzionale (secondo il principio del perpetua ad excipiendum) e nei limiti della proposizione delle domande riconvenzionali in sede di giudizio di opposizione, per i gravi vizi nel programma fornito e per la intempestività delle prestazioni ritenuto l'inadempimento e la gravità dello stesso risolvere il contratto con condanna della opponente alla rifusione dei danni tutti e con dichiarazione che nessun credito può essere maturato a favore della prestatrice d'opera..

Con integrale vittoria di spese, diritti e onorari.

In via istruttoria con ogni riserva compatibile con il rito si depositano i seguenti documenti:

1. copia verbale udienza del 03.12.2001
2. copia visura camera della società Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle sas con sede in Montebelluna (31044 – TV) Via Del Solstizio n. 2 e P.IVA 02080660265

3. COPIA CERTIFICATO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 9/04/2001  
Si allega:

atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato

atto di citazione di terzo con mandato in calce

Treviso, li 03.03.2010

Avv. Giovanni Bonotto



Avv. Emanuela Bottega



DATE 3 MAR 2010

RECEIVED  
LAW OFFICE